



**Documento informativo sui conflitti di interesse - edizione 06/09** (depositato in originale presso lo studio del dott. Gian Marco Bertacchini, notaio in Reggio Emilia, in data 25/06/2009, repertorio n. 34040, raccolta n. 9310).

*Informativa resa in ottemperanza all'art. 29 c.1 lett. i) del Nuovo Regolamento Intermediari Consob*

**1. Introduzione**

Il presente documento descrive in modo sintetico la politica seguita dall'azienda in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi ed attività di investimento e servizi accessori. In particolare, in relazione alla prestazione di tali servizi e attività, nel documento sono rappresentate:

- le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti,
- le procedure e le misure definite, anche a livello di Gruppo Societario, per la gestione dei conflitti stessi. Eventuali richieste da parte del cliente di ulteriori dettagli circa la politica seguita dalla Banca dovranno essere indirizzate all'Ufficio Compliance presso la Sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro 4.

**2. Individuazione, in relazione ai servizi ed alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.**

2.1 Perimetro di rilevanza per l'individuazione dei conflitti di interesse. L'individuazione dei conflitti di interesse nella prestazione di servizi da parte di Credem viene effettuata in capo ai seguenti soggetti:

- i) Credito Emiliano Spa (di seguito anche "Credem");
- ii) altri clienti di Credem;
- iii) i "soggetti rilevanti" di Credem, come definiti dall'art. 2, c.1 lett. p) della Disciplina Consob/Banca d'Italia attuativa dell'art. 6 c. 2-bis D.Lgs. 58/1998, ovvero:
  - i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
  - dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
  - persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

iv) i soggetti aventi con essi un legame di controllo, diretto o indiretto; Credem è la capogruppo operativa del Gruppo Bancario Credito Emiliano, comprendente altre Società che, a vario titolo, assumono rilevanza ai fini della politica di gestione dei conflitti di interesse di Credem; l'elenco completo ed aggiornato delle società appartenenti al gruppo Credito Emiliano è disponibile sul sito internet di Credem al seguente indirizzo: [www.credem.it/Arealstituzionale/Credem\\_struttura\\_gruppo.htm](http://www.credem.it/Arealstituzionale/Credem_struttura_gruppo.htm).

2.2 Servizi e attività di investimento e servizi accessori prestati da Credito Emiliano SpA  
Credito Emiliano SpA è un intermediario autorizzato alla prestazione dei seguenti servizi ed attività di investimento di cui all'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti.

Credem presta altresì servizi accessori quali quelli consistenti in:

- amministrazione di strumenti finanziari;
- concessione di finanziamenti agli investitori;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari;
- ricerca in materia di investimenti (distribuzione di studi prodotti da altre società del Gruppo);

che possono assumere rilievo nell'individuazione e/o gestione dei potenziali conflitti di interessi.

Credem distribuisce inoltre prodotti finanziari bancari ed assicurativi, ai fini della presente policy tale attività sarà equiparata a quella di collocamento.

2.3 Considerazioni generali circa la potenzialità del pregiudizio dei conflitti di interesse nell'ambito dei servizi prestati. I servizi e le attività di investimento prestati da Credem sono sensibili in misura differente a circostanze di potenziale conflitto.

In generale, la rilevanza di una situazione di conflitto di interessi (in termini di potenzialità del pregiudizio per il cliente), nell'astratta ipotesi di assenza di presidi

e misure di gestione del conflitto stesso, varia principalmente in funzione del differente grado di iniziativa e/o discrezionalità in capo all'intermediario.

nella prestazione dei diversi servizi di investimento, come rappresentato nella tabella sottostante:

Servizi di investimento	Impatto potenziale
Ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto di clienti	
Negoziazione per conto proprio	
Collocamento senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	
Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	
Consulenza in materia di investimenti	
Gestione di portafogli	

Al crescere del grado di rilevanza potenziale dei conflitti (e generalmente anche della numerosità delle circostanze di conflitto identificabili) si determina l'esigenza di istituire maggiori presidi e misure di gestione degli stessi.

c) Circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti  
Nell'individuazione dei conflitti di interessi potenziali sono tenute in considerazione le diverse situazioni nelle quali Credem o uno degli altri soggetti descritti nel paragrafo 2.1:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni e dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

In concreto, le circostanze che potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti nell'ambito dei servizi prestati da Credem sono riconducibili alle seguenti macrotipologie:

c1) Sussistenza di legami di tipo societario con l'emittente dei prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio; rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti

o strumenti finanziari (incluse quote di OICR) emessi:

- da Credem o da altra Società del Gruppo Credito Emiliano (incluse le quote di OICR promosse e/o gestite dalle medesime);
- da soggetti partecipati in misura rilevante dal Gruppo Credem;
- da soggetti partecipanti in misura rilevante al capitale di Credem o della capogruppo Credemholding SpA;
- da soggetti nei cui organi sociali vi è la partecipazione di esponenti del Gruppo Credem;

c2) Prestazione di servizi di finanza aziendale a favore (direttamente o indirettamente) dell'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio; rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da Società per le quali Credem o una Società del Gruppo Credito Emiliano:

- svolge o abbia svolto di recente attività di organizzazione e/o direzione di offerte pubbliche, inclusi ruoli di assistenza e supporto al processo di quotazione (quali quello di sponsor o di listing partner) e di sollecitazione (incarichi di stabilizzazione);
- svolge il ruolo di specialist;
- partecipa o ha partecipato a collocamenti con assunzione a fermo o prestazione di garanzia;
- partecipa a collocamenti senza assunzione a fermo o prestazione di garanzia;
- presta consulenza e servizi finanziari alle imprese;

c3) Esistenza di posizioni di rischio aperte sull'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio; rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da Società per le quali Credem o una Società del Gruppo



segue **Documento informativo sui conflitti di interesse - edizione 06/09** (depositato in originale presso lo studio del dott. Gian Marco Bertacchini, notaio in Reggio Emilia, in data 25/06/2009, repertorio n. 34040, raccolta n. 9310).

Credito Emiliano:

- detiene posizioni direzionali rilevanti in titoli obbligazionari;
- detiene posizioni direzionali rilevanti in bond;
- ha in essere una relazione creditizia di importo rilevante.

c4) Svolgimento congiunto di altri servizi o attività di investimento o servizi accessori: rientra in tale casistica:

- l'operatività di trading proprietario, svolta congiuntamente ad altri servizi, quali la gestione di portafogli o la consulenza;
- l'utilizzo di Società del Gruppo Credito Emiliano quali negoziatori nell'ambito del servizio di gestione di portafogli;
- l'utilizzo di Società del Gruppo Credito Emiliano quali negoziatori nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini;

c5) Percezione di incentivi in relazione al servizio prestato al cliente: rientra in tale casistica la percezione di:

- compensi non monetari da emittenti nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento e di gestione di portafogli;
- compensi non monetari da intermediari negoziatori, nell'ambito della prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini e di gestione di portafogli;
- compensi monetari diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio prestato.

L'impatto potenziale delle casistiche di conflitto di interessi elencate ai punti c1), c2) e c3) varia in funzione dello specifico servizio di investimento prestato, come rappresentato nel precedente paragrafo 2.3.

### 3. Procedure e misure definite per la gestione dei conflitti di cui al punto precedente

Di seguito vengono elencate in sintesi le principali misure e procedure adottate per garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento operino con un grado di indipendenza appropriato.

a) Misure volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti.

I presidi allo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti consistono in misure:

- di generale applicazione, quali le regole contenute nel codice di comportamento interno e nelle policy in materia di sicurezza informatica;
- specifiche per servizi o aree di attività, finalizzate a segregare le informazioni all'interno di determinate aree di attività o a evitare/controlare gli scambi informativi tra diverse aree di attività in potenziale conflitto; tali barriere

informative sono costituite da misure organizzative (definizione di unità organizzative che devono operare in modo indipendente nelle seguenti aree: Crediti / Servizi finanziari alle imprese, Trading proprietario, Gestione di portafogli, Consulenza in materia di investimenti e, Ricerca in materia di investimenti), Logistiche, Informatiche, Procedurali e di Controllo.

b) Misure volte a garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato.

Le misure di separazione organizzativa descritte al punto a) prevedono l'assegnazione della responsabilità diretta delle diverse unità organizzative preposte allo svolgimento delle attività sopra identificate in capo a soggetti differenti; ciascuno di tali soggetti è responsabile anche dell'osservanza della presente policy nell'area che sovrintende.

Tra i soggetti responsabili delle aree citate, così come tra le aree stesse, non sussistono relazioni di tipo gerarchico e/o funzionale.

c) Misure volte ad eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse.

La retribuzione dei soggetti appartenenti a ciascuna delle unità identificate al punto a) non è collegata ai risultati conseguiti dalle restanti aree, se non in misura parziale ed indiretta, attraverso forme di incentivazione legate al risultato economico complessivo aziendale.

d) Misure volte ad impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori.

Sono previste misure sia di portata generale (previste dal Codice di comportamento interno) sia tese a garantire l'indipendenza di specifiche aree di attività (es. gestione di portafoglio, consulenza, ricerca in materia di investimenti).

e) Misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Sono adottate misure di tipo organizzativo e procedurale (quali quelle già descritte al punto a), volte a garantire che non sussistano correlazioni confliggenti durante la prestazione di diverse attività.

Il complesso delle misure e procedure istituite per la gestione del potenziale conflitto di interessi, sono in diversi casi sufficienti a preservare, con ragionevole certezza, una situazione di indipendenza

appropriata in relazione alla prestazione del servizio fornita al cliente. E' il caso, ad esempio:

- di situazioni di conflitto di interessi di natura riservata, la cui conoscenza e conoscibilità venga efficacemente "segregata" all'interno della pertinente funzione dalla quale origina la situazione stessa: ad esempio, mandati di consulenza aziendale non comunicati al pubblico, posizioni direzionali rilevanti; in particolare ove, in ragione del particolare servizio di investimento prestato, non sia possibile per la Banca conseguire vantaggi materiali per sé stessa o per altre società del Gruppo Credem;

- situazioni in cui l'ordine venga impartito dal cliente nell'ambito di servizi prestati in modalità di "mera esecuzione", quindi su iniziativa del cliente stesso.

In tali situazioni non si rende pertanto necessaria l'implementazione di ulteriori misure di gestione del conflitto di interessi.

### 4. Misure aggiuntive o alternative di gestione del conflitto

In alcune situazioni di conflitto di interessi, nonostante l'impegno profuso nell'istituire misure di prevenzione e di gestione del conflitto stesso, non è possibile per la Banca assicurare l'indipendenza richiesta nella prestazione del servizio. Ciò può derivare anche semplicemente dalla conoscenza (o conoscibilità) della situazione originante il conflitto da parte del soggetto rilevante che presta il servizio di investimento, tipicamente nel caso di svolgimento di ruoli che formano oggetto di comunicazione al pubblico o di altre situazioni agevolmente rilevabili, in quanto derivanti ad esempio dalla prestazione congiunta di più servizi nell'ambito del Gruppo (es. passaggio ordini a negoziatore di gruppo; gestore delegato di gruppo).

In tali situazioni si rendono necessarie misure aggiuntive o alternative di gestione del conflitto consistenti essenzialmente nell'astensione dall'operatività o nella disclosure al cliente.

#### 4.1 Astensione dall'operatività

In determinate circostanze "estreme", in considerazione della particolare natura del conflitto di interessi e del servizio di investimento od accessorio prestato, non si ritiene possibile conseguire un grado sufficiente di indipendenza di comportamento; in tali casi (es. attività di ricerca o di gestione di portafogli o di consulenza aventi ad oggetto azioni Credem) è previsto l'obbligo di astensione dall'operatività.

#### 4.2 Disclosure

La Banca si riserva di fornire specifiche informative circa le situazioni di potenziale conflitto di interessi, eventualmente anche in determinati casi in cui, a giudizio della Banca stessa, esse risultino correttamente presidiate dalle misure descritte nel precedente par. 3.

Le informative verranno fornite nelle forme ritenute più opportune per una chiara ed efficace rappresentazione delle situazioni conflittuali, ad esempio in sede contrattuale o in occasione della ricezione dal cliente di singole disposizioni di investimento.

### 5. Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interessi

La Banca controllerà regolarmente l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

Sull'efficacia di tali procedure vigilano, per distinti ambiti di controllo, le funzioni di Compliance e di Audit interno, funzioni entrambe indipendenti rispetto alle attività controllate.

In ogni caso la presente policy e i meccanismi organizzativi e procedurali di gestione del conflitto che in essa sono citati vengono rivisti almeno con cadenza annuale.